



COMUNE DI CHIALAMBERTO

PROVINCIA DI TORINO

COPIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE

N. 85

DEL 3/07/2013

OGGETTO :
Indennità di funzione del Sindaco anno 2013. Determinazioni in merito.

OGGETTO: Indennità di funzione del Sindaco anno 2013. Determinazioni in merito.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SEGRETARIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1 – comma 381 - della legge 24/12/2012, n° 228 (legge di stabilità 2013) differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione dei bilanci 2013;
- l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, comma 3, testualmente recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";
- l'art. 183 del predetto D. Lgs afferma che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria;
- il comma 1 del succitato art. 163, prevede che durante l'esercizio provvisorio gli Enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad 1/12 delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che in data 26 e 27 maggio 2013 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che per il periodo 2013-2018 è risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Adriano Bonadè Bottino nato a Chialamberto (TO) il 14/09/1966 della lista "Vivere Chialamberto";

VISTA la seguente delibera di C.C.:

- n. 8 del 06/06/2013, di convalida degli eletti;

ATTESO che, nell'ambito degli interventi volti al contenimento della spesa pubblica, la legge 148/2011 all'art. 16, comma 17- lettera a) ha previsto la presenza di soli Consiglieri Comunali per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti; pertanto non è più prevista la figura degli Assessori e le competenze della Giunta Comunale sono attribuite esclusivamente al Sindaco;

ATTESO che questo Ente rientra nella fascia di popolazione inferiore a 1000 abitanti;

VISTO il D.M. 04/04/2000 n.119 che regola la corresponsione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori;

DATO ATTO che il Ministero dell'Interno, con circolare URAEL 5 giugno 2000 n° 5, ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti al fine di eliminare alcuni dubbi interpretativi sorti in merito all'art. 23 della legge Vigeneri nonché al relativo decreto ministeriale. La Circolare Ministeriale in argomento, chiarisce che le indennità e i gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, sono direttamente applicate dal dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire i succitati importi, attese le implicazioni di ordine politico e gestionale - contabile della scelta, spetta necessariamente alla Giunta ed al Consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti.

VISTO l'art.5, comma 7, del D.L. 78/2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, "Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti;

VISTO il parere 25/2011/PAR della Corte dei conti, sezione Toscana, che considera l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 82, comma 8 del TUEL, attività prodromica ai fini dell'applicazione delle riduzioni percentuali delle indennità degli amministratori degli enti locali previste nell'art. 5, comma 7, della L. 122/10;

CONSIDERATO che allo stato attuale non è stato ancora emanato il suddetto decreto ministeriale, per cui si applicano le indennità di cui al D.M. 119/2000, così come rideterminate dall'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006);

VISTO che il 1^ comma dell'art.82 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che l'indennità di funzione del sindaco è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

DATO ATTO che il Sindaco non ha comunicato di aver richiesto l'aspettativa, per cui la sua indennità mensile è dimezzata e corrisponde ad € 581,02;

Visto il D. LGS 267/2000 e s. m. e i.;

D E T E R M I N A

1. Di stabilire l'indennità di funzione spettante al sindaco con decorrenza dal 28/05/2013 nell'importo di € 581,02 (Indennità dimezzata, ex art. 82, comma 1, T.U. Enti locali, agli amministratori lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa);
2. Di provvedere alla corresponsione dell' indennità di che trattasi al Sindaco;
3. Di impegnare la spesa presunta di € 4.067,14 all'intervento 1.01.01.03 – CAP. 1001 del redigendo bilancio di previsione 2013;
4. Di accantonare la somma di € 338,92 quale quota anno 2013 di indennità di fine mandato.
5. Di dare atto che l'impegno di spesa assunto con la presente risulta compatibile con l'esercizio provvisorio avendo cura, nell'effettuazione concreta della relativa spesa e sino all'approvazione del Bilancio 2013, di non superare 1/12 delle somme previste nel Bilancio 2012.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. ANTONINO PELLICANO'**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Chialamberto, li 13 LUG. 2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. ANTONINO PELLICANO'**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.chialamberto.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 13 LUG. 2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Li 13 LUG. 2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONINO PELLICANO'**

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Chialamberto, li 13 LUG. 2013

